



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 – 10128 TORINO

Tel. +39 011.508.1111

www.mauriziano.it

P.I./Cod. Fisc. 09059340019

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

Per la fornitura:

DI PROTESI METALLICHE IN CONTO DEPOSITO PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA PER UNA DURATA DI 24 MESI CON EVENTUALE RINNOVO DI ULTERIORI 24 MESI OCCORRENTI ALL' AIC1 DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), ALL'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E AOU S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - CODICE CPV 33190000-8.

Tra

L'AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO – avente sede in Via Magellano n. 1, Torino, Codice Fiscale - Partita IVA 09059340019, rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal Direttore Generale Dott.ssa Franca Dall'Occo domiciliata ai fini del presente atto presso la sede dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino

e

la società _____

rappresentata ai fini del presente atto da ... nato il ... a ... in qualità di;

Premesso che

con Deliberazione n. 470 del 17/07/2025 adottata dal Direttore Generale l'A.O. Ordine

Mauriziano di Torino è stata indetta la gara d'appalto nella forma dell'**ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI, SENZA SUCCESSIVO CONFRONTO COMPETITIVO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALL' AICI DI TORINO: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO (AZIENDA CAPOFILA), ALL'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E AOU S. LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO - CODICE CPV 33190000-8.** secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate dalla Stazione Appaltante.

Premesso ancora che

- la procedura è stata interamente svolta attraverso la piattaforma certificata telematica SINTEL, dall'A.O. Ordine Mauriziano in qualità di capofila per sé e per le Aziende Sanitarie aggregate di seguito indicate:
 - A.S.L. TO3 di Collegno
 - A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- L'Appalto ha la forma dell'Accordo Quadro, finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura in oggetto;
- il numero degli aggiudicatari di ciascun lotto è determinato in funzione del numero di offerte valide ricevute (come risultanti dalla graduatoria finale);
- nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari, distintamente per ciascun lotto, l'A.O./A.S.L. potrà individuare il contraente alla luce di specifiche esigenze adeguatamente motivate (vedasi Disciplinare art. 17);

- con la Deliberazione n. XXX del XXXX della Stazione Appaltante capofila, per ogni singolo lotto, sono stati individuati il fornitore primo della graduatoria nonché tutti gli operatori seguenti con i relativi importi complessivi di aggiudicazione al netto dell'I.V.A.;
- i singoli Contratti di Fornitura verranno stipulati a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore in graduatoria nei singoli lotti di interesse in base alle modalità ed ai termini indicati nel Disciplinare di gara;
- l'aggiudicazione della gara è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett b) del Codice, a tutti i soggetti ivi indicati, tramite il sistema di SINTEL, sez. "Documentazione di gara" in data XXXXX
- che trattandosi di accordo quadro, non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 per la stipula del contratto e dopo l'espletamento delle verifiche del possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.Lgs n. 36/2023 e a seguito delle quali l'aggiudicazione è diventata efficace;
- ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione;
- che il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in fase di richiesta all'ente competente. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato, l'A.O. recederà dal contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra e la seguente documentazione di gara:

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico e prestazionale

ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni del presente Accordo Quadro per effetto della sua sottoscrizione.

Tali documenti sono disponibili al seguente link

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=XXXXXX>

Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale dell'AQ:

- l'Offerta Tecnica del fornitore,
- l'offerta economica del fornitore,
- il Patto di integrità,
- ove previsto il contratto di avvalimento, il contratto di subappalto, se già stipulato, il contratto di RTI/consorzio,
- la nomina a responsabile del trattamento dei dati,
- la fideiussione calcolata ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Codice prestata secondo le modalità indicate nel successivo articolo, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dall'Accordo Quadro e della stipula dei Contratti Attuativi di Fornitura,
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i correnti dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto.

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- dalle disposizioni del Codice;
- dalle disposizioni degli Allegati al Codice e da quelle del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per le sole disposizioni ancora vigenti alla data di entrata in vigore del Codice;
- dalle norme in materia di Contabilità pubblica;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino, consultabili sul sito internet della stessa;
- dal Patto di integrità.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto di Accordo Quadro e relativi allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Stazione appaltante e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 2 (Oggetto del presente Contratto di AQ)

Il Contratto di AQ definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni tramite singoli Contratti di Fornitura **IN CONTO DEPOSITO DI PROTESI METALLICHE PER ENDOSCOPIA DIGESTIVA**, delle di seguito indicati:

Fornitore: Società _____

LOTTO	DESCRIZIONE	POSIZIONE IN GRADUATORIA	IMPORTO AL NETTO DELLE OPZIONI
	IMPORTO TOTALE		

così come indicati nel Prospetto di aggiudicazione, allegato alla Deliberazione di aggiudicazione.

L'importo contrattuale indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo stesso e tali incrementazioni o diminuzioni delle obbligazioni non potranno comportare alcuna modifica delle condizioni previste dal contratto originario.

Con il presente Accordo Quadro l'A.O. Ordine Mauriziano affida al Fornitore, che accetta la predetta fornitura/prestazioni, alle condizioni contenute nel presente accordo quadro e negli atti ivi richiamati e si impegna sin d'ora ad eseguirla.

L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché ogni singola Azienda contraente non darà esecuzione ai Contratti Attuativi (CA) che verranno stipulati secondo quanto disposto dall'art. 24 del Disciplinare di gara;

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti

e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, incluse le disposizioni contenute nella documentazione tecnica e nell'offerta, per quanto attiene alla perfetta esecuzione delle forniture nella loro integralità.

Art. 3 (Importo contrattuale)

L'importo complessivo presunto per l'intero periodo contrattuale di 24 mesi è pari ad **Euro** **xxxx** al netto di I.V.A.

Al valore dell'appalto potranno essere aggiunte le seguenti opzioni:

- € - max spendibile per eventuale revisione prezzi
- € - opzione di aumento di 1/5 di fornitura
- € - opzione proroga contrattuale per mesi 6 (dodici)
- € - opzione rinnovo contrattuale di 24 mesi

Art. 4 (Modalità di consegna)

Le modalità di consegna sono descritte puntualmente nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e qui si intendono completamente richiamate.

L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti sia riscontrati all'atto della consegna che al momento dell'utilizzo.

La fornitura del materiale di consumo è sottoposta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità

comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La firma all'atto del ricevimento del materiale di consumo da parte del personale addetto al Magazzino indica solo una corrispondenza del numero di colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata dagli operatori dei magazzini dell'ASL e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non corrispondenza.

Il fornitore dovrà accettare contestazioni sulla qualità ed il confezionamento anche a ragionevole distanza dalla consegna e limitatamente alla qualità qualora il difetto appaia al momento dell'uso.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, si potrà procedere nei modi indicati nel capitolato tecnico e prestazionale di gara.

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera provvedere ad acquisti sul mercato dei prodotti di cui trattasi, ove non fossero nella tempestiva disponibilità e qualora fosse possibile, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l'onere dell'eventuale maggiore spesa.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta se non è disposta dal Rup dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico e prestazionale di gara.

Le penali e le cause di inadempimento e conseguente ed eventuale risoluzione o recesso contrattuale sono regolate dal Capitolato Tecnico e Prestazionale che qui si intende integralmente richiamato.

Art. 5 (Prezzi)

I prezzi di aggiudicazione, comprensivi di tutti gli oneri conseguenti all'esatta esecuzione del presente contratto, con la sola esclusione dell'IVA, devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e delle opzioni (proroga, proroga tecnica, incremento della fornitura da parte del Committente), fatte salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui all'art. 9 del Disciplinare di gara.

Art. 6 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs n. 36/2023 la singola Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell'esecuzione del Contratto Applicativo attraverso il Dec - Direttore dell'esecuzione -, che è soggetto diverso dal responsabile della fase di affidamento. La sua nomina dovrà essere ufficializzata nel Contratto Applicativo.

Il Dec inoltre autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Al Dec sono attribuiti i seguenti compiti: curare la fase dell'esecuzione del contratto, curare la verifica di conformità delle prestazioni, relazionare sullo svolgimento del servizio, se del caso contestare all'appaltatore i disservizi, richiedere l'applicazione delle penali e proporre eventuali variazioni contrattuali, nonché la risoluzione e/o il recesso del contratto, nonché tutte le prescrizioni previste dalla documentazione di gara.

Art. 7 (Decorrenza e validità del contratto)

La durata dell'appalto è di 2 anni (24 mesi), e decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. La durata del contratto può essere prorogata secondo le modalità indicate nell'art. 3.3 del Capitolato d'Oneri per ulteriori 6 (dodici) mesi ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023.

La Stazione Appaltante in casi eccezionali, si riserva inoltre di esercitare la proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120, comma 11 del medesimo Decreto. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella presente fornitura, stante l'interesse pubblico essenziale della stessa, il fornitore deve eseguire l'appalto fino all'effettivo subentro del nuovo fornitore anche oltre il termine di cui sopra. Il fornitore espressamente accetta che l'esercizio discrezionale del diritto di proroga da parte dell'Azienda contraente costituisce un obbligo all'esecuzione del contratto alle stesse condizioni di aggiudicazione, nessuna esclusa.

I contratti attuativi devono essere stipulati nel corso della decorrenza temporale dell'AQ e la loro esecuzione non potrà eccedere la durata massima dell'AQ.

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, comma 3, del DL 06/07/2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 07/08/2012, n. 135) - è tenuto, altresì, agli specifici obblighi che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da CONSIP Spa o dalla centrale regionale di committenza e prende atto e riconosce che l'Azienda contraente potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (SCR Piemonte e/o CONSIP SPA) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura. Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Piemonte (per la centralizzazione o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda contraente avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal

contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia sin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 8 (Cauzione definitiva relativa all'Accordo Quadro e cauzione definitiva relativa ai singoli

Contratti Applicativi)

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 il fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per un importo di **Euro xxxxxx**, pari al 2 % dell'importo contrattuale (opzioni e I.V.A. esclusa), calcolata secondo le modalità esplicitate in sede di risposta a richiesta di parere del Mit n. 2516 del 18/07/2024, **con polizza Fideiussoria: n. xxxxxxxx della società xxxxxxxx**. Nello specifico:

LOTTO	POSIZIONE IN GRADUATORIA	IMPORTO AGGIUDICABILE AL NETTO DELLE OPZIONI	IMPORTO CAUZIONE
LOTTO XXX	I AGGIUDICATARIA		

La garanzia opera fino alla stipula dei singoli Contratti Attuativi.

Con la stipula dei Contratti Attuativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauazione definitiva in favore di ogni Azienda Contraente di importo pari al 10% del valore di suddetti contratti eventualmente incrementato ai sensi del D.Lgs. 36 n. 2023 art. 117 (al netto degli oneri fiscali). Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023.

In particolare, la cauazione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria contraente fermo restando quanto previsto

all'articolo 12 *“Inadempienze e penalità”* del Capitolato tecnico e prestazionale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda contraente. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto C.A.; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a seguito della stipula dei Contratti Attuativi da parte delle Aziende Sanitarie.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si rinvia a quanto indicato nell'art. 27 del disciplinare in questa sede integralmente richiamato.

La lista dei conti correnti dedicati che il fornitore utilizzerà per ogni transazione inerente all'appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare è stata inviata nella documentazione di gara ed è allegata al presente contratto a farne parte integrante.

Art. 10 (Termini di pagamento e modalità di fatturazione)

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati, e per i quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'Amministrazione contraente, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi, di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti delle forniture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (entro 60 gg data ricevimento fattura che potrà essere emessa dopo il verbale di collaudo positivo delle apparecchiature).

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

Nel caso di ritardo dei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs n. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla BCE, come pubblicato sulla G.U. Italiana.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa o una rete di imprese i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d'impresa saranno effettuati unitariamente all'impresa capogruppo o alla rete d'impresa e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti modalità.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

E' escluso ogni ulteriore risarcimento per danni maggiori e/o costi di recupero.

In ogni caso eventuali ritardi nei pagamenti non potranno costituire titolo per la ditta per venire meno ai propri impegni, ivi compreso l'addebito delle penali quando dovute che saranno incamerate trattenendo gli importi dalla cauzione prestata o dalle fatture in pagamento.

L'A.O. ha diritto di far valere direttamente i propri crediti, di qualsiasi natura essi siano, nei confronti dell'appaltatore, decurtando le competenze vantate dall'impresa.

Modalità di fatturazione

Per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere contraenti le modalità specifiche di fatturazione verranno indicate all'atto della stipula del relativo contratto.

Esclusivamente per l'A.O ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, le modalità di fatturazione sono le seguenti:

Le fatture dovranno essere così intestate: A.O. Ordine Mauriziano Via Magellano,1 10128 TORINO P.I./Cod.Fisc. 09059340019 I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario e postale tramite conto corrente dedicato. Con decorrenza 31 marzo 2015 è previsto dalla normativa attualmente in vigore l'invio tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici, ove richiesti: Codice Ipa:asoom_to Codice Univoco Ufficio:UFHCOM Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA Il Codice C.I.G. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito www.fatturapa.gov.it. Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere ricevute sul sito w.w.w.fatturapa.gov.it.

La fattura sarà liquidata se corredata di copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del 1 2 relativo collaudo. Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal 1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). A decorrere dalla data di cui sopra, le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi trasmessi nel nuovo formato elettronico secondo le modalità stabilite nelle linee guida dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che il Fornitore comunichi quanto

prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO
- b) Codice PEPPOL
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria(PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare. Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

Art. 11 (DURC e Saggio degli interessi)

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine indicato nel presente contratto per causa imputabile alla singola Amministrazione sottoscrivente il Contratto Attuativo inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

Art. 12 (Vicende soggettive dell'esecutore del contratto)

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.

Art. 13 (Cessione di crediti derivanti da contratto)

In caso di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, l'Impresa dovrà osservare la disciplina contenuta nell'art. 13 del Capitolato Tecnico e Prestazionale di gara.

Art. 14 (Inadempienze e Penalità)

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione Contraente del singolo Contratto Applicativo) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico e prestazionale di gara, si applicheranno le penalità secondo quanto riportato all'art. 12 del suddetto Capitolato.

Art. 15 (Risoluzione e recesso del contratto)

Le cause di risoluzione del contratto sono stabilite nell'art. 13.1 del Capitolato Tecnico e prestazionale di gara.

Le cause di recesso dal contratto sono stabilite nell'art. 13.2 del Capitolato Tecnico e prestazionale di gara.

Oltre a quanto sopra citato, la singola Azienda sanitaria provvederà alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi:

- Violazione delle norme e/o principi contenuti nel Codice di comportamento generale (DPR n. 62 del 16 aprile 2013) e aziendale dell'A.S.L.;
- Mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 16 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni)

L'appaltatore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o

ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente contratto, nonché dal Contratto Attuativo.

Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla singola Azienda sanitaria e documentata con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda committente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 17 (Obblighi dell'appaltatore)

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad adottare, nel corso della gestione della fornitura, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni alle strutture ed ai luoghi utilizzati.

L'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto e il regolare adempimento di tutte le prescrizioni contrattuali saranno periodicamente controllati e verificati dalla singola Azienda Sanitaria.

L'impresa dovrà:

- rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento adottato dalla singola Azienda Sanitaria e ad astenersi da comportamenti atti a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;

- conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente contratto e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini dell'Ente;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel contratto e nella documentazione di gara;
- verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara, sarà compito del Fornitore contattare l'A.S.L. e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto, informando tempestivamente l'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e degli Ordinativi di fornitura;
- informare l'A.S.L. in caso di disponibilità di tecnologie migliorative dei prodotti oggetto del presente contratto;
- consentire all'A.S.L. di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali

verifiche;

- manlevare e tenere indenne l'A.S.L. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

Art. 18 (Responsabile)

Il Rappresentante Responsabile dell'appaltatore con mansioni di interfaccia con l'A.S.L. e rappresenterà l'impresa aggiudicataria in tutte le fasi della fornitura **è il xxxxx.**

Art. 19 (Rapporti tra azienda sanitaria e fornitore)

L'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, antiinfortunistiche, nonché dalle consuetudini inerenti al personale.

In particolare, l'appaltatore contraente ha quantificato che i **costi della sicurezza c.d. 'propri'** (diversi da quelli individuati dalla Stazione Appaltante per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso) ai sensi dell'art. 108 comma 9 D.Lgs. 36/2023) sono pari ad Euro xxxx.

Art. 20 (Foro competente)

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti riconoscono come Foro competente, esclusivamente il Foro di TORINO.

Art 21 (Dichiarazione anti-pantouflage)

L'affidatario con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato

da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'amministrazione committente.

Art 22 (Codice di comportamento)

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

2. Il fornitore dichiara di aver preso visione dei documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante indicati nell'art. 28 del Disciplinare di gara e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

(i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001;

(ii) ad uniformarsi, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, alle previsioni contenute Modelli organizzativi indicati;

iii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dall'ASL.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'ASL e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'ASL ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Letto, firmato e sottoscritto in data _____

Per l' A.O. Ordine Mauriziano di Torino

Il Direttore Generale: Dott.ssa Franca DALL'OCCO

Per la Società xxxxx.

Dott. xxxxx - Legale Rappresentante:
